



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 42

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: procedura semplificata d'iscrizione all'Albo dei medici con laurea abilitante.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.3.20 è stato pubblicato il decreto-legge 17.3.20, n.18, recante "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."

L'art. 102 (All. n. 1) del provvedimento reca disposizioni sull'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia abiliti all'esercizio della professione di medico chirurgo, previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del corso di studi.

Questa Federazione, nell'ambito dei compiti di indirizzo e coordinamento e supporto amministrativo agli Ordini, invita gli stessi a procedere a una modalità di iscrizione uniforme su tutto il territorio nazionale.

Si rileva che, considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli Ordini dovranno precedere a una modalità d'iscrizione semplificata.

Si sottolinea, infatti, che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 31.1.20, ha deliberato lo stato d'emergenza nazionale, per la durata di sei mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

I medici di cui all'articolo 102 dovranno presentare domanda d'iscrizione online indirizzata al Presidente dell'Ordine secondo il facsimile allegato (All. n. 2).

Ai suddetti medici, non dovrà essere chiesta l'attestazione del versamento della tassa di concessione governativa di euro 168,00, della marca da bollo da euro 16,00, né il pagamento della quota di iscrizione all'albo.

Si rileva che essi dovranno dotarsi di PEC e inviare una fototessera e una foto di un documento di identità.

Qualora i software di anagrafica dei singoli Ordini richiedano la data di abilitazione, si consiglia di indicare la data di pubblicazione del decreto in GU (17.3.20).

In conclusione, si sottolinea che i medici di cui all'art.102, entro il termine di 15 giorni dalla fine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, dovranno sanare la loro posizione amministrativa.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

All. n. 2

MF